

Promemoria per operatori culturali in merito all'art. 9 LPCu (Sicurezza sociale degli operatori culturali)

L'articolo 9 della Legge federale sulla promozione della cultura (LPCu) mira a garantire una migliore sicurezza sociale agli operatori culturali. Il Consiglio federale ha deciso di metterlo in vigore a partire dal 1° gennaio 2013 e ha adottato le relative disposizioni d'esecuzione.

Vogliate a questo proposito tenere conto delle seguenti informazioni:

- L'art. 9 LPCu è applicabile solo agli operatori culturali assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Si tratta di persone fisiche che hanno di regola il loro domicilio in Svizzera.
- I contributi alla cassa pensione o al pilastro 3a concernono solo le prestazioni lavorative degli operatori culturali; i sussidi ai costi di viaggio e trasporto non vengono invece conteggiati per i versamenti alle casse pensioni o al pilastro 3a.
- Il contributo ammonta al 12%. Esso viene versato in parti uguali dall'operatore culturale e dall'Ufficio federale della cultura (UFC) rispettivamente dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia.
- Per contenere gli oneri amministrativi, non vengono versati contributi inferiori a 50 franchi («soglia minima»).
- I versamenti agli operatori culturali vengono effettuati solo nel momento in cui l'UFC o la Pro Helvetia dispongono delle necessarie informazioni relative alla cassa pensione rispettivamente al pilastro 3a.

Esempio 1: Premio letterario				Esempio 2: Tournée di un musicista			
ammontare del premio:		25'000.00		costi di viaggio e trasporto:		600.00	
				costi per i pernottamenti:		900.00	
conteggio cassa pensione/pilastro 3a				compenso:		1'000.00	
operatore culturale:	6% di 25'000	1'500.00		importo totale del sussidio		2'500.00	
Ufficio federale della cultura UFC:	6% di 25'000	1'500.00					
versamenti:				conteggio cassa pensione/pilastro 3a			
all'operatore culturale:		23'500.00		operatore culturale:	6% von 1'000	60.00	
alla cassa pensione/pilastro 3a:		3'000.00		Pro Helvetia	6% von 1'000	60.00	
				versamenti:			
				all'operatore culturale:		2'440.00	
				alla cassa pensione/pilastro 3a:		120.00	

Basi legali:

- [Legge federale sulla promozione della cultura](#)
- [Modifica dell'Ordinanza sulla promozione della cultura \(OPCu\) del 07.12.2012](#)
- [Commento sulla modifica dell'OPCu del 07.12.2012 \(in francese\)](#)

Publicato dall'Ufficio federale della cultura in collaborazione con Pro Helvetia